

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 121 del 22/11/2007 - rif. PREC396/07**

Parere di Precontenzioso n. 121 del 22/11/2007 - rif. PREC396/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40, 64 - Codici 118.1, 40.1, 64.1

Alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate, qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e s.m., mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni, né essere autorizzato a subappaltarle.